



Fenomenologia dell'avvocato

Il termine avvocato deriva dal latino *vocatus*, ossia chiamato.

Non nel senso, come verrebbe spontaneo pensare, che nel corso dei secoli all'indirizzo di questa figura professionale siano stati rivolti irripetibili epiteti di contenuto per lo più malevolo (sia stato, cioè, chiamato in mille ingiuriosi modi), ma nel significato che a lui ci si rivolge quando si ha bisogno d'aiuto.

Lo si chiama, appunto, in soccorso.

Funzione che, a prima vista, sembrerebbe sposare quel nobilissimo sentimento della solidarietà, principio e cemento di ogni raggruppamento umano e, sovente, anche animale.

Eppure, ci fu un tempo in cui, malgrado le comunità si fossero già strutturate più o meno nella forma che conosciamo, dell'avvocato non si avvertì il bisogno. Non che non esistesse un sistema di regole formali, simili a un processo, per dirimere le liti. Ma ognuna delle parti in causa faceva per sé e si difendeva al meglio delle sue possibilità, sottoponendo il suo caso a un soggetto terzo che emanava responsi e dettava soluzioni.

Poi le cose lentamente cambiarono, forse perché i rapporti sociali si facevano via via più complessi, forse

perché i soliti individui omaggiati da improvvisa ricchezza ma inabissati in antica ignoranza, trovarono più conveniente affidare ai più istruiti la difesa dei propri interessi.

George Burns, attore comico statunitense che qualcosa doveva sapere avendo vissuto cent'anni, ha esposto una sua maliziosa teoria sulla creazione della categoria professionale: *“And God said: Let there be Satan, so people don't blame everything on me. And let there be lawyers, so people don't blame everything on Satan”* (“E il Signore disse: Facciamo Satana, così le gente non mi incolperà di tutto. E facciamo gli avvocati, così la gente non incolperà di tutto Satana”).

Per quanto sufficientemente credibile, le cose, nella realtà, non andarono così.

I greci

Se con qualcuno bisogna prendersela, o se qualcuno si deve ringraziare, per la nascita del nuovo ceto dei legulei è necessario guardare alla Grecia, terra in cui, un tempo, tutto accadeva.

La professione, infatti, affonda le sue radici nell'antica Atene, dove, fra il IV e il V secolo a.C., una categoria di persone, i lolografi, escogitò di scrivere le arringhe che la parte in lite avrebbe letto davanti a una sorta di tribunale popolare (il *dikastérion*), variamente formato da cittadini maschi, adulti e liberi. Se il malcapitato contendente non sapeva leggere o non era in grado di farsi capire, era ammesso l'intervento di altri soggetti (detti *synégoros*), che declamavano le orazioni redatte dai lolografi. Orazioni

che, necessariamente, avevano poco di giuridico e troppo di retorico perché non esisteva ancora in quell'epoca un corpo strutturato di leggi. Contava, quindi, più conquistare la benevolenza dei giudici che analizzare i fatti e applicare le regole. Va da sé che, in una simile prospettiva, la declamazione magniloquente e persuasiva diventava centrale. L'oratore, infatti, doveva innanzitutto accattivarsi la simpatia della giuria, emozionarla, coinvolgerla, demonizzare l'avversario.

Quanto fosse utile per l'accusato questo sistema non è dato sapere con certezza. Ma qualche risultato doveva pur darlo, se è vero che Socrate, il quale, rifiutando l'ausilio degli esperti confezionò e recitò personalmente la propria arringa (per la verità un po' supponente e per nulla imbonitrice), non riuscì ad evitare l'accusa di empietà e la condanna a morte.

Quel che è certo, invece, è che estensori dei sermoni e lettori delle perorazioni avevano un costo. E ciò, com'è evidente, dovette creare una forte disparità fra i cittadini, solo i più abbienti potendo ricorrere ai loro servigi.

I lolografi (per lo più uomini politici o educatori che arrotondavano così i loro guadagni) prestavano la propria opera su incarico, avendo una tesi preconstituita da difendere e adattando argomentazioni e concetti in relazione ai bisogni del committente.

Fu per questo che Platone sparò a zero sui giuristi considerandoli personaggi negativi. Essi, infatti (al contrario dei filosofi), perseguivano solo la soddisfazione del proprio assistito, infischiosene della ricerca della verità e dell'idea di giustizia.

I romani

La figura che più si avvicina all'odierno avvocato, però, si sviluppa nella Roma antica e si consolida nella Roma repubblicana, in cui il giurista possiede tre compiti diversi: *cavere* (redigere contratti fra privati), *respondere* (fornire pareri sulle controversie) e *agere* (assistere i litiganti in giudizio).

Quest'ultima attività, però, non consisteva nel rappresentare la parte nel corso della causa, perché tale funzione era assunta da un fine dicitore, un abile parlatore, che non doveva necessariamente essere un giurisperito.

Cicerone, ad esempio, fu un filosofo, un retore, un politico. Ma era digiuno di qualsiasi cognizione giuridica. Cionondimeno, si dimostrò un superbo patrocinator. Anche di se stesso, come dimostra la locuzione divenuta comune *Cicero pro domo sua*, dal titolo della fervente orazione che egli tenne nel 37 a.C. per ottenere la ricostruzione a spese dello Stato della sua casa che gli era stata distrutta durante gli anni dell'esilio.

Attorno agli oratori più bravi che sostenevano le ragioni del proprio assistito davanti ai tribunali (tribune all'aperto montate all'interno del foro) si radunavano piccole folle di curiosi. Ed è da questa suggestiva immagine che nasce il mito del *principe del foro*, espressione con cui si continuano a designare gli avvocati di grido o auspicio rivolto ai giovani che si affacciano alla carriera forense.

Il compenso dell'avvocato romano era la fama, acquisita la quale si poteva pensare d'intraprendere la carriera politica. In questo periodo sussisteva il divieto di ricevere denaro in cambio delle proprie prestazioni professionali, e la violazione del precetto era addirittura sanzionata mediante irrogazione di una pena pecuniaria.

Ma è facile supporre che il divieto venisse sistematicamente aggirato, dal momento che era consentito accettare doni e regalie da parte dei clienti riconoscenti. Da qui l'aurea massima, coniata in quell'epoca, secondo cui *ianuam advocati pulsanda est pede* (alla porta dell'avvocato si bussa col piede, le mani essendo occupate a reggere i doni).

Il medioevo

L'importanza dell'avvocato si attenuò fortemente in epoca tardo-imperiale, quando l'avvocato fu trasformato in un funzionario pubblico, e degradò completamente con l'ordinamento bizantino e nel basso medioevo, quando l'esito del processo venne per lo più consegnato a vaticini magici o a risposte divine.

Ed è noto che l'ordalia, ossia quella pratica per cui l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato si determina in base alla personale sopportazione del dolore provocata dalla tortura, mal si concilia con la razionalità dei principi giuridici e con l'uso della parola.

Nei processi a carico degli eretici, poi, l'avvocato non aveva il compito di difendere l'imputato dall'accusa, ma quello di assisterlo nelle questioni procedurali e, soprattutto, convincerlo a confessare il suo crimine per consentirgli di ottenere la pena più lieve possibile.

Peraltro, era tutt'altro che frequente che l'accusato fosse affiancato da un patrocinatore. E ciò non solo perché l'ufficio non era gratuito (hai visto mai...), ma anche perché nel caso di condanna all'avvocato sarebbe stato inibito l'esercizio futuro della professione.

Malgrado ciò, a partire dall'anno 1000 si sviluppò attorno allo studio del diritto un nuovo interesse, che fece riemergere la figura del mediatore processuale.

Incredibile a dirsi, ma un ruolo fondamentale in questo senso ebbe la Chiesa, che pure con l'introduzione del processo inquisitorio (in cui le funzioni di accusatore e giudice si compendiano nella stessa persona) aveva posto il difensore ai margini del processo, potendo i frati inquisitori procedere sommariamente, lontano dal fracasso di tribunali e avvocati, secondo l'autorizzazione dei vari pontefici che si succedettero, da Innocenzo III a Gregorio IX, da Alessandro IV a Bonifacio VIII (quest'ultimo contemporaneo di Dante Alighieri, il quale con uno stragemma lo spedisce ancora vivente all'inferno, fra i simoniaci).

Ma dovendo curare i propri interessi e non potendo stare in giudizio direttamente, in quanto entità impersonale, la stessa Chiesa fu costretta a ricorrere a rappresentanti e incaricati, veri e propri procuratori nei processi.

L'età comunale

In età comunale alla figura del causidico (procuratore o rappresentante) si affiancherà quella dell'avvocato (consulente giuridico e patrocinatore nel processo). E, per la prima volta, si regolamenterà l'accesso alla professione legale, richiedendosi per l'esercizio del mestiere la frequenza a scuole di diritto e il superamento di un esame.

Fu così che, lentamente, il ruolo del giurista tornò in auge.

Emblematici, oltre che simpatici, sono gli appellativi con cui nel diritto processuale spagnolo del XIII secolo si

definirono i procuratori e gli avvocati e cioè, rispettivamente *personero* (colui che sta in giudizio in luogo di un'altra persona) e *vocero* (colui che difende nel processo e utilizza voce e parole nell'esercizio del suo ufficio).

Ma, fra alti e bassi, favori e avversioni, l'avvocato si affermò come figura libera e indipendente con l'illuminismo, quando si diffuse l'idea che tutti avessero diritto a un giusto processo e che il solo modo per ottenerlo era valersi di assistenza qualificata.

L'età moderna

Oggi, quasi tutti gli ordinamenti prevedono la figura dell'avvocato, ossia di un soggetto munito delle necessarie cognizioni tecniche e sottratto all'influenza dei poteri pubblici.

In Italia a ogni cittadino è costituzionalmente garantito il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione).

È, questo, un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, reso efficace da una serie di misure che ne consentono l'effettività. Chi ne abbia bisogno e non disponga dei mezzi economici per ricorrere ad un legale, può più o meno fiduciosamente contare sull'intervento dello Stato che deve predisporre le risorse per assicurargli l'assistenza.

Ciò non significa che metterà a disposizione dell'indigente un legale della propria avvocatura (e no, perbacco!, sarebbe un bel risparmio...), ma che gli assegnerà o consentirà di scegliere un avvocato del libero foro che provvederà alla difesa.

Diritto di difesa, dunque.